

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario: come calcolare il valore dell'asse ereditario.**

*Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti, da disporsi a far data dalla domanda.*

## **Tribunale di Vicenza, sezione seconda, sentenza del 30.10.2013**

*...omissis...*

L'attivo è dunque di Euro 9.012,65, e l'attrice ha diritto, a norma dell'art.542 c.c., ad un terzo di tale somma, pari a 3.004,21 (così rettificandosi il valore indicato dal CTU, affetto da evidente errore materiale), mentre alla convenuta spetta un terzo per legittima e un terzo per disponibile, e quindi Euro 6008,43. Tuttavia, occorre distinguere i debiti che ancora gravano sull'eredità e quelli che sono stati anticipati dalla S.S. e debbono essere restituiti pro quota dalla L.

ai sensi degli artt.752 e 754 c.c.: il totale anticipato è di Euro 18.686,12, e un terzo di tale somma, pari a Euro 6228,73, deve essere pagato dalla L. alla S.S.. Quanto all'immobile di C, il CTU ha concluso per la sua indivisibilità in natura, sia perché affetto da abusi edilizi che comporterebbero consistenti costi sia per la sanatoria che per la riduzione in pristino, sia per il disposto dell'art.720 c.c. e in considerazione della quota minore spettante all' attrice.

Atteso che la convenuta è sempre stata nel possesso dei beni ereditari, e che la casa ex coniugale era rimasta nella disponibilità del de cuius ai sensi della separazione consensuale dei coniugi, alla erede che ha esperito l'azione di riduzione spettano anche i frutti del bene immobile, in proporzione della quota di legittima e a far data dalla domanda giudiziale ex art. 561 c.c.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dal cui insegnamento non vi è ragione di discostarsi, "nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti , da disporsi a far data dalla domanda." (Sez. 2, Sentenza n. 10564 del 19/05/2005, Rv. 582480).

Il CTU ha stimato il canone locativo di mercato dall'apertura della successione (19.7.2001) sino al 19.10.2012 in Euro 52.530,72, quindi l'importo va ricalcolato con decorrenza dalla domanda giudiziale col risultato di complessivi Euro 46.550,52. All'attrice spetta un terzo di tale somma, pari a Euro 15.516,84. Considerato l'ultimo canone di Euro 400,00, ed esclusi ulteriori aumenti stante l'attuale periodo di stagnazione economica, al momento presumibile della pubblicazione della sentenza saranno maturati altre otto mensilità, con valore locativo di Euro 3200,00, un terzo dei quali, pari a Euro 1066,66 spettanti alla attrice. Pertanto, spettano alla L. Euro 16.583,50 quali frutti del bene immobile, ed Euro 3004,21 quale conguaglio della quota ereditaria, ma la stessa deve versare alla convenuta Euro 6228,73 quale quota delle spese dalla stessa sostenute in proprio per l'eredità, quindi residuano a credito di L.L. Euro 13.358,98. Alla S., invece, secondo la CTU correttamente motivata, spettano i restanti Euro 6008,43 di compendio attivo, e con l'assegnazione della proprietà dell'immobile di C, l'obbligo di pagare i debiti verso S. ENZO e F.G..

Visto l'esito complessivo della lite, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite e di ctu .

p.q.m.

definitivamente decidendo nella causa sopra epigrafata , così provvede:

1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara che le disposizioni di cui al

testamento del 9.5.2001 di S.G. ledono i diritti della moglie L.L. quale legittimaria e pertanto ne riduce le disposizioni, riconoscendo all'attrice la legittima pari alla quota di un terzo dell'eredità ossia Euro 3004,21 per conguaglio previa deduzione dei debiti ereditari e assegnazione dell'immobile di C VIA ROSSI F.2 mapp.1182 sub 9 e sub 11 a S.S. , oltre a Euro 16.583,50 quale quota di un terzo dei frutti dello stesso, spettante all'attrice;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta l'esistenza di debiti dell'eredità pagati in proprio da S.S., che debbono essere restituiti dall'attrice nella quota di un terzo pari a Euro 6228,73;

3) operata la compensazione, condanna S.S. a pagare a .L. la differenza tra le somme di cui ai capi che precedono, pari a Euro 13.358,98 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;

4) condanna S.. a pagare a S..E. Euro 79.348,95 e a F.G. Euro 38.191,99, oltre agli interessi legali sino al saldo effettivo;

5) compensa integralmente le spese di lite e di CTU.

Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2013.